

Civile Sent. Sez. 3 Num. 14913 Anno 2019

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: IANNELLO EMILIO

Data pubblicazione: 31/05/2019

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14270/2017 R.G. proposto da
Azienda per la Tutela della Salute (ATS [REDACTED]), rappresentata e
difesa dall'Avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, Via Massimi, n. 154;

- *ricorrente* -

contro

Azienda Agricola [REDACTED] S.S.,
rappresentata e difesa dagli Avv.t. [REDACTED]

- *controricorrente* -

2019
909

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5

e nei confronti di

Regione Autonoma della [REDACTED] rappresentata e difesa dalle Avv.sse [REDACTED] dell'Ufficio legale dell'Ente, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione

- *ricorrente incidentale* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di [REDACTED] n. 181/2017, pubblicata il 7 marzo 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2019 dal Consigliere Emilio Iannello;

udita l'Avvocatessa [REDACTED]

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di [REDACTED], in riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido la Regione Autonoma della [REDACTED] e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di [REDACTED] pagamento in favore della Azienda Agricola [REDACTED] della somma di € 752.084,18, oltre interessi dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inoculazione del vaccino contro la febbre catarrale (più comunemente nota come *blue tongue*) sui capi bovini di proprietà della stessa: vaccinazione resa obbligatoria con decreto dell'Assessorato all'igiene, sanità e assistenza sociale della Regione ed eseguita nel 2002 da personale del servizio incaricato dell'Azienda Usl n. 6 della

Sulla base delle prove testimoniali assunte e delle consulenze tecniche espletate, ha infatti ritenuto dimostrata l'esistenza di un

nesso causale tra la vaccinazione e i danni lamentati dalla società appellante, stimandone l'entità alla data del 31 dicembre 2004 in € 516.614,14, in base al valore degli animali morti, di quelli riformati (macellati), della mortalità neonatale e del conseguente mancato reddito.

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso sia l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS [redacted], succeduta ai sensi della legge reg. [redacted] n. 17 del 2016 in tutti i rapporti facenti capo all'Asl n. 6 di [redacted] sulla base di quattro motivi; sia, con atto successivo, e da considerarsi pertanto quale ricorso incidentale (v. Cass. 20/03/2015, n. 5695), la Regione Autonoma della [redacted] sulla base di tre motivi.

Ad entrambi i ricorsi ha resistito l'Azienda Agricola

[redacted], depositando separati controricorsi.

Entrambi gli enti ricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso di ATS

Con il primo motivo del proprio ricorso l'ATS [redacted] denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte d'appello non ha verificato la sussistenza, in capo all'Asl, dell'elemento soggettivo della colpa, essendosi limitata ad accertare il nesso di causalità tra l'inoculazione del vaccino e i danni subiti dall'Azienda [redacted] ciò benché la questione fosse stata sollevata dall'Asl convenuta/appellata in entrambi i precedenti gradi di giudizio, nelle proprie comparse di costituzione e risposta.

Rileva che peraltro la Asl si è limitata ad eseguire l'ordinanza del Ministro della Salute dell'11 maggio 2001 e il decreto dell'Assessore regionale della Sanità n. 50 del 26 novembre 2001 che imponevano

5

la vaccinazione di tutto il bestiame della specie ovina, caprina, bovina e bufalina contro il virus della febbre catarrale: si trattava dunque — sostiene — dell'adempimento di un obbligo come tale incompatibile con l'elemento soggettivo della colpa.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 191 e 244 cod. proc. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello posto a fondamento della decisione prove testimoniali che non avrebbero dovuto essere ammesse, in quanto dedotte con riferimento a circostanze generiche, non collocate precisamente sotto il profilo temporale e che implicavano non ammissibili giudizi e/o valutazioni personali da parte dei testi chiamati a deporre (come del resto ritenuto dal giudice di primo grado che per tal motivo ne aveva dichiarato l'inammissibilità).

Soggiunge la ricorrente che, per tal motivo, nemmeno avrebbe potuto essere disposta consulenza tecnica d'ufficio, non essendo questa mezzo di prova e non potendo pertanto supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo.

Lamenta che la Corte d'appello ha imputato al vaccino tutte le conseguenze patologiche manifestatesi nei capi vaccinati dalla data dell'inoculazione (20 - 27 maggio 2002) fino al termine dell'anno solare in cui è stato notificato l'atto di citazione (31 dicembre 2004), senza considerare il fatto che, in realtà, non è verosimile che le conseguenze patologiche di un vaccino si manifestino a distanza di più di due/tre mesi dalla sua inoculazione.

Evidenzia trattarsi di circostanza oggetto di discussione tra le parti in quanto evidenziata dal consulente di parte dell'Asl, nelle proprie osservazioni, e peraltro rilevata anche dal c.t.u. [REDACTED] il

quale, riferendosi ad un capo bovino vaccinato a maggio 2002 e deceduto a settembre 2002, ha affermato che tale arco di tempo (quattro mesi) è «assolutamente eccessivo nell'ambito di un normale processo vaccinale».

In punto di decisività, evidenzia che se il giudice ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto, quantomeno, escludere il nesso causale tra l'inoculazione e la morte degli animali intervenuta dopo quattro mesi dalla stessa.

5. Con il quarto motivo l'ATS [REDACTED] denuncia ancora, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo.

Lamenta che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto, sulla base delle indicazioni offerte dal c.t.u., che nel corso dell'intero anno 2002 il controllo continuativo eseguito presso l'azienda [REDACTED] nell'ambito del «piano sentinella», nel quale la stessa era inserita per il monitoraggio della circolazione virale, non aveva evidenziato nessun tipo di riscontro positivo, desumendone che il capo risultato positivo alle analisi era quindi con certezza infettato dal virus vaccinale e non da quello selvaggio, omettendo di considerare che in realtà, nel corso del 2002, si era avuto riscontro di positività sierologica per *blue tongue* in un bovino sottoposto a controllo della circolazione virale nell'ambito del predetto piano, ciò attestando la circolazione del virus selvaggio in allevamento.

6. Ricorso (incidentale) della Regione Autonoma

Con il primo motivo del proprio ricorso la Regione Autonoma [REDACTED] deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 132 cod. proc. civ..

Rileva che, in violazione di quest'ultima norma, in nessun passaggio della sentenza è chiarito in che modo la Regione abbia potuto causare l'evento.



Argomenta che, se nel 99,98% degli allevamenti italiani la vaccinazione prodotta benefici, non è possibile che solo in due allevamenti sardi abbia avuto effetti devastanti, salva la prova di errori nella effettuazione della vaccinazione dei quali però non vi è traccia, né è stato chiesto l'accertamento.

Soggiunge che, se anche fosse risultata provata la connessione tra le patologie e la vaccinazione, il giudice d'appello avrebbe dovuto esplicitare come e perché abbia ritenuto responsabile di tali danni la Regione, essendosi questa limitata a dare corretta esecuzione a prescrizioni obbligatorie di istituzioni superiori e non avendo essa competenza in materia di vaccinazione, di scelta dei farmaci da inoculare e di autorizzazione all'utilizzo di farmaci.

7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e omesso esame di fatti decisivi.

Lamenta che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione su mezzi di prova generici e implicanti giudizi e valutazioni, oltre che su una consulenza tecnica d'ufficio che, nell'impossibilità di eseguire accertamenti tecnici, si era risolta nella pedissequa adesione ad una relazione di parte, non suffragata da alcuna prova clinica e redatta dopo cinque anni dai fatti.

Censura l'attendibilità attribuita alle dichiarazioni del teste [REDACTED] e del titolare dell'azienda agricola omettendo di considerare che, proprio a causa delle loro tardive segnalazioni, le valutazioni da essi espresse circa l'insorgere dei fenomeni subito dopo la somministrazione del vaccino non avevano potuto essere suffragate da alcun accertamento clinico.

L'omesso esame di tale circostanza nonché dei documenti che attestavano l'assenza di effetti collaterali nel 98,98% degli allevamenti sottoposti alla vaccinazione e comunque attestavano una

tempistica della fenomenologia incompatibile con quella nella specie verificatasi, integra, secondo il ricorrente, anche violazione dell'art. 115 cod. proc. civ..

8. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine, ancora ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In un contesto argomentativo in cui sostanzialmente si lamenta ancora l'acritica adesione del c.t.u. alle affermazioni del consulente tecnico di parte attrice, non suffragate da accertamenti clinici, la ricorrente indica quali circostanze decisive ma non esaminate dal giudice d'appello le seguenti:

— secondo il programma di vaccinazione e la «relazione sui danni vaccinali» predisposta dal [REDACTED] e più volte richiamata nella c.t.u. [REDACTED] gli effetti del vaccino possono manifestarsi entro tre settimane;

— le osservazioni del consulente di parte dell'Asl che aveva fatto notare, in base a dati statistici, che, a differenza che negli ovini, la malattia *blue tongue* raramente si manifesta nei bovini in forma clinica; la morte è molto rara unte, si possono avere infezioni in utero responsabili di malformazioni fetali e aborti; ancor più raramente la specie bovine soggetta ad effetti indesiderati da vaccino.

9. Mette conto preliminarmente rilevare che il ricorso incidentale della Regione deve considerarsi tempestivamente proposto entro il termine (breve) per impugnare, di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza (avvenuta il 1/4/2017), risultando consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica (momento cui occorre aver riguardo in base al noto principio di scissione del momento perfezionativo della notifica per il notificante e il notificato, di generale applicazione in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante: v. Corte cost. sentenze n. 69



del 1994 e n. 477 del 2002; cui adde, ex multis, Cass. 13/01/2010, n. 359; 10/01/2017, n. 385) in data 31/5/2017, ultimo giorno utile.

10. Sono fondati il primo motivo del ricorso ATS e il primo motivo del ricorso della Regione, congiuntamente esaminabili, nella parte in cui deducono violazione dell'art. 2043 cod. civ., per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità degli enti convenuti/appellati, odierni ricorrenti, in mancanza di alcun accertamento della imputabilità dell'evento dannoso a colpa degli stessi.

E infatti la sola affermazione di un nesso causale tra l'evento e la somministrazione ai capi bovini del vaccino contro la febbre catarrale non implica di per sé anche la prova che detti enti conoscessero o fossero in grado di conoscere e prevedere gli effetti potenzialmente nocivi di tale vaccinazione. Trattasi peraltro di indagine che — giova rimarcare — occorre svolgere avendo riguardo, non già, come ai fini del nesso causale, alle cognizioni *ex post* esistenti al tempo della valutazione, bensì a quelle esistenti al tempo della condotta dell'agente, ossia della eseguita vaccinazione.

Al riguardo nessun accertamento risulta compiuto dai giudici d'appello, mentre tanto più esso sarebbe stato necessario considerato che trattavasi di vaccinazioni prescritte e imposte dal Ministero della Salute (ord. 11/05/2001) e che non risultava nemmeno dedotta l'esistenza di errori nell'attuazione di tale piano vaccinale.

Appare dunque evidente l'errore di diritto commesso dalla Corte di merito, consistito nell'affermazione della responsabilità extracontrattuale degli enti appellati in assenza di alcun accertamento circa l'esistenza di un requisito essenziale nel paradigma normativo astratto della clausola aquiliana, qual è quello — accanto alla condotta, all'evento ed al nesso causale tra il primo e il secondo — dell'ascrivibilità della prima a dolo o colpa del suo autore.

10. I restanti motivi di entrambi i ricorsi investono l'accertamento del nesso causale e possono pertanto essere congiuntamente



esaminati.

Essi sono in parte inammissibili, in parte infondati.

10.1. È anzitutto infondata la censura con la quale la Regione, nella restante parte del primo motivo, deduce vizio di omessa motivazione ex art. 132 cod. proc. civ..

Non può dubitarsi infatti che, in punto di nesso causale, una motivazione, al di là della sua opinabilità, esista e non sia meramente apparente.

La censura è poi inammissibile laddove sembra investire la validità del ragionamento che ha condotto tale accertamento: in tale parte essa infatti si risolve nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali ovvero nella prospettazione di diverso esito valutativo, fondato peraltro sulla contrapposizione di un argomento statistico peraltro in sé non decisivo.

10.2. Il secondo motivo del ricorso ATS — cui è sostanzialmente sovrapponibile anche il secondo motivo della Regione — è in parte inammissibile, in parte infondato.

La valutazione di ammissibilità e rilevanza della prova, ove come nella specie non vengano in rilievo preclusioni o divieti che non siano dettati nell'interesse della parte, non è in sé sindacabile.

Essa infatti pertiene al potere del giudice di «operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta» (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077).

In tal caso, «la decisione si riferisce, certo, ad un'attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché, quindi, pur traducendosi anch'esse in un'attività processuale, esse

siano suscettibili di essere portate all'attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle» (Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012, cit.).

L'ammissione della prova — così come all'opposto la sua mancata ammissione — pone dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999); il che oggi è consentito nei limiti dettati dal novellato num. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., ossia per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti: prospettiva censoria ben diversa da quella dedotta con il motivo in esame.

Del tutto legittimo, specie trattandosi di valutazioni di carattere tecnico, è poi l'incarico affidato al consulente.

Secondo costante insegnamento di questa Corte, la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (v. da ultimo, *ex multis*, Cass.

5

08/02/2019, n. 3717).

10.3. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. non è poi dedotta nei termini in cui può esserlo.

Come già più volte chiarito da questa Corte, invero, «per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "valutazione delle prove"» (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

10.4. Il terzo motivo del ricorso ATS — cui è sostanzialmente sovrapponibile anche il secondo motivo della Regione — è inammissibile.

Quello del cui omesso esame le parti si dolgono non è infatti un fatto storico ma un argomento difensivo, ancorché di carattere tecnico.

Peraltro la sentenza ne fa cenno, riportando per esteso un'affermazione del c.t.u. che pure rileva l'eccessività del tempo trascorso tra la vaccinazione e la morte di un bovino, ma, giungendo



comunque alla valutazione di sussistenza del nesso causale, implicitamente valuta la circostanza come irrilevante.

10.5. Anche il quarto e ultimo motivo del ricorso ATS va respinto.

Esso è dedotto senza la necessaria specifica indicazione dell'atto processuale o del documento dal quale dovrebbe risultare la circostanza cui è riferita la doglianza di omesso esame, in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; si tratta peraltro di circostanza di dubbia decisività, incidendo solo su uno degli argomenti spesi in sentenza per giustificare il convincimento della sussistenza del nesso causale.

11. In accoglimento dunque del primo motivo di entrambi i ricorsi, rigettati i rimanenti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice *a quo*, cui va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'appello di [REDACTED] in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 12/4/2019